



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

I DIREZIONE

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 830 dell'1/3/2024

1 – OGGETTO

E' istituito presso la Città Metropolitana di Messina un Albo di avvocati, singoli o associati, da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'albo sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo. L'albo verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Servizio "Affari Legali" della I Direzione della Città Metropolitana di Messina e, dopo l'approvazione da parte del Dirigente competente, verrà pubblicato sul profilo committente della Città Metropolitana di Messina, nella sottosezione "bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente.

2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine **delle ore 12,00 del giorno 02 APRILE 2024**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it.

Restano salve le istanze pervenute a seguito dell'avviso pubblicato in data 20/6/2023.

Pertanto i professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione in quella occasione, non sono tenuti a presentare una nuova istanza.

La domanda di iscrizione, con i relativi documenti allegati, dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria, ovvero certificata non personale, anche se inviata all'indirizzo PEC della Città Metropolitana di Messina.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, saranno inserite nell'Albo in occasione della successiva revisione ed aggiornamento, previsti dall'art. 6, comma 3, del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 7 del 7/6/2023.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale, dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere prodotta per ciascun Legale che lo studio intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'albo, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere iscritti ad un Ordine degli avvocati per l'esercizio della professione forense;
- non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
- essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- aver preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento della Città Metropolitana, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
- aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 7 del 7/6/2023. In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'albo dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

Gli avvocati istanti dovranno, altresì, dichiarare l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere l'Ente innanzi alle giurisdizioni superiori.

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, la Città Metropolitana indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Decreto del Sindaco Metropolitan, predisposto dalla I Direzione – Servizio Affari Legali, che deve contenere l'esposizione sintetica, ma esaustiva delle ragioni di fatto e di diritto che impongano o rendano

opportuna l'azione o la resistenza in giudizio della Città Metropolitana, tenuto conto della relazione fornita dal Servizio competente in merito all'oggetto del contenzioso.

Il professionista viene individuato, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, sulla base dei seguenti criteri e principi:

- a) specializzazioni ed esperienze;
- b) economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del già richiamato Regolamento;
- c) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'albo non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

La formazione dell'albo è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La Città Metropolitana di Messina, all'atto di conferimento dell'incarico professionale, quantifica l'importo del compenso sulla base di quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione n. 7 del 07/06/2023 del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitan, che prevede che *il compenso del professionista incaricato è determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 13.08.2022, n. 147, definiti ai valori minimi.*

I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.

La Città Metropolitana di Messina, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione n. 7 del 07/06/2023 del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitan, ha l'obbligo di:

- a) di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto anche in ordine alla disponibilità della controparte ad una transazione della lite e alla eventuale proposta di transazione giudiziale di quest'ultima. Nell'ipotesi di convenienza ad addivenire ad una transazione, sulla base di una relazione del difensore

che ne attesti la convenienza per l'Ente rispetto all'alea dell'esito del giudizio, detto Legale dovrà predisporre uno schema di atto di transazione o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto prodotto, controfirmato anche dal Legale di parte avversa, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale;

b) di relazionare sullo stato generale del giudizio;

c) di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;

d) di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e il giudizio prognostico sulla probabilità di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della quantificazione del fondo rischi contenzioso e delle operazioni connesse al riaccertamento ordinario dei residui;

e) di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);

f) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;

g) di rendere formale parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico di parte; di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario e richiesto dall'Ente;

h) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

i) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, revocherà l'incarico, corrispondendo al Legale il compenso dovuto per l'attività svolta;

j) di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente, della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza e, se professionista con dipendenti, anche dall'I.N.A.I.L. – I.N.P.S.;

k) di accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, riconoscerà la maggiore differenza rispetto a quanto pattuito solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;

l) di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, con la precisazione che la Città Metropolitana provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;

m) di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso Legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dall'Ente, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese da sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del Legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal presente regolamento;

- n) di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione n. 7 del 07/06/2023 del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitanano;
- o) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei Legali dell'Ente;
- p) di sottoscrivere relativo disciplinare di conferimento dell'incarico professionale.

5 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente articolo, fatti salvi i rimborsi previsti ai co. 9 e 10 dell'art. 12 del succitato Regolamento;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista.

6 – LIQUIDAZIONI

Il compenso è liquidato per fasi e rimarrà invariato anche in caso di eventuali modifiche normative e /o revisioni dei parametri dei valori indicati nel predetto D.M. 13.08.2022, n. 147.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista:

- di inviare notula pro forma al fine di verificare la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico;
- fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC) e, se professionista con dipendenti, anche dall'I.N.A.I.L. – I.N.P.S.;

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio.

7- AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art. 3.

La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro la Città Metropolitanana, una qualsiasi delle società partecipate o Aziende Speciali della stessa, o si trovi in conflitto con gli interessi dell'Ente o di una delle predette Società ed Aziende;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze nella gestione dell'incarico e/o nello svolgimento della difesa dell'Ente;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili;
- h) non abbia comunicato, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e il giudizio prognostico sulla probabilità di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità.

8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

La Città Metropolitana di Messina potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non compresi nell'albo in questione nei casi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda il possesso di una specifica specializzazione ed esperienza professionale.

9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia ed, in particolare, al Codice deontologico forense, al D. Lgs. n. 36/2023, al D.M. 13.08.2022, n. 147, alla L. 21 n. 49/2023 e al Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione n. 7 del 07/06/2023 del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitan.

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., la Città Metropolitana di Messina opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dalla Città Metropolitana di Messina in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'albo per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR medesimo e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Città Metropolitana di Messina, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso, che si compone dell'allegato: "Domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati patrocinatori della Città Metropolitana di Messina", che ne costituisce parte integrante, viene pubblicato unitamente al suo allegato, sull'Albo Pretorio *on line* della Città Metropolitana di Messina e inserito sul suo sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Messina: <https://www.cittametropolitana.me.it>,

nella sezione “Avvisi” e altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.

Per ogni eventuale informazione o comunicazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Funzionario E.Q. del Servizio “Affari Legali” della I Direzione della Città Metropolitana di Messina, Dott. Massimo Minutoli, al seguente recapito telefonico: 090/7761326 o alla e-mail: m.minutoli@cittametropolitana.me.it.

Il Dirigente della I Direzione
Dott. Giorgio La Malfa

Carta intestata dello studio legale

pec: protocollo@pec.prov.me.it

Alla Città Metropolitana di Messina
Corso Cavour, 87
MESSINA

Oggetto: Iscrizione Albo Avvocati – Domanda.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, con studio legale in
_____, recapito telefonico fisso e
mobile _____, indirizzo di posta elettronica
ordinaria _____, indirizzo di posta elettronica certificata
_____, o rappresentante dello Studio Associato
_____.

con la presente,

C H I E D E

L'iscrizione all'Albo degli avvocati della Città Metropolitana di Messina.

Indica di seguito i settori professionali di interesse:

- Sezione A – Contenzioso Amministrativo;
- Sezione B - Contenzioso Civile;
- Sezione C – Contenzioso Lavoristico;
- Sezione D – Contenzioso Penale;
- Sezione E – Contenzioso Tributario;
- Sezione F – Contenzioso Societario;
- Sezione G – Contenzioso Ambientale.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di possedere i requisiti di ordine generale e professionale, previsti dall'art. 3 dell'avviso;
- di possedere la cittadinanza italiana (salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____, n. iscrizione _____, dal _____;
- di essere/non essere abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
- di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- di non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- di non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- di aver preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento della Città Metropolitana, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
- di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per la costituzione di un albo aperto di avvocati per l'affidamento di incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Messina;
- di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio, approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 7 del 7/6/2023.

Allega alla presente:

- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale, dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

_____, li _____

Firma digitale

Avvertenze: Per gli studi associati i requisiti per l'inserimento nell'albo dei legali esterni all'Ente, dovranno essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci.